



Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Tolgamoà schiöft Hoa Valzegù ont Bersntol

Servizio Socio Assistenziale

tel. 0461/519600

fax 0461/531620

@: servizio_sociale@comunita.altavalsugana.tn.it

Spett.lli

SOGGETTI PROPONENTI

OGGETTO: Avvisi di bando pubblico per la concessione di contributi ex art. 36 bis lp 27 luglio 2007, n. 13: riscontro a richieste di chiarimenti

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota prot 22259 di data 27/11/2023 avente ad oggetto "Questi relativi al bando Distretti DES", ai sensi del paragrafo 13 comma 3 dell'Avviso di Bando pubblico per la concessione di contributi ex art. 36 bis LP 27 luglio 2007, n 13 "I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec: comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it".

Tenuto conto che la richiesta di chiarimenti è pervenuta in data 27/11/2023 e che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è fissata il giorno **15 dicembre 2023**, risultando rispettati i termini per la presentazione delle richieste di chiarimento, si esplicita quanto segue, riportando per comodità espositiva i quesiti posti (in **neretto**) e le relative risposte:

Fra le entrate previste dai progetti presentati sono ammessi i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti realizzati attraverso le attività oggetto di contributo? Se sì, entro quale limite?

La qualificazione dei contributi concessi nell'ambito dei SINEG (servizi di interesse non economico generale) ed il conseguente inquadramento degli stessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, comporta il requisito fondamentale della mancata remunerazione del servizio, così come evidenziato nel paragrafo 2 art. 11 dell'Avviso.

Il successivo art. 13 approfondisce la questione stabilendo che "Il contributo inoltre è commisurato alle spese documentabili e ai soli costi per lo svolgimento dell'attività, senza che si produca alcun utile, come previsto dal diritto europeo. La Comunità riconosce tra l'altro un finanziamento massimo pari al 90% del disavanzo netto, così come illustrato nel successivo paragrafo 3.

Sono ammesse delle entrate derivanti dalla vendita dei prodotti e dei servizi derivanti dalla filiera produttiva dei DES, che hanno però natura prettamente residuale e che contribuiscono meramente alla copertura delle spese. Pertanto l'assenza di utile generato dal servizio costituisce un ulteriore elemento per escludere la natura economica del servizio stesso."

Sono ammesse pertanto entrate (o ricavi intesi come valore monetario delle entrate stesse) derivanti dalla vendita dei prodotti e dei servizi della filiera produttiva dei DES. Non sono ammessi degli utili, intesi come differenza positiva tra ricavi e costi. Il limite pertanto dei ricavi previsti è legato all'importo della spesa complessivamente prevista, che non può essere superata.

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
piazza Gavazzi 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461519519 - fax 0461531620

pec: comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it

www.comunita.altavalsugana.tn.it

<https://www.facebook.com/bersntol>

codice fiscale e partita IVA 02143860225



Le entrate così ottenute vanno indicate nel budget iniziale? Comportano una riduzione del contributo?

Il paragrafo 3 dell'Avviso "Importo del contributo a disposizione e contributo massimo riconoscibile" al comma 1 prevede che "Il contributo concedibile è pari al 90% del **disavanzo netto** previsto (SPESE PREVISTE ED AMMESSE meno **ENTRATE PREVISTE**), per un importo massimo pari ad €. 150.000,00. Le spese possono essere solo di parte corrente. Il proponente deve prevedere un cofinanziamento con fondi propri in misura non inferiore al 10% della spesa prevista".

A tal fine l'allegato C1 piano finanziario contiene una specifica sezione idonea ad elencare le "ENTRATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL BANDO"

Ne deriva che la presenza di entrate, contribuendo a ridurre l'importo del disavanzo netto previsto, comporta una riduzione del contributo, per il necessario rispetto del requisito fondamentale della mancata remunerazione del servizio collegata alla qualificazione del contributo come SINEG.

Sono vincolanti nella valutazione dello scostamento tra budget iniziale e finale?

Il paragrafo 3 dell'Avviso "Importo del contributo a disposizione e contributo massimo riconoscibile" al comma 2 prevede che "L'importo del contributo complessivamente erogato al termine dell'attività progettuale non potrà in ogni caso essere superiore al 90 % del disavanzo netto effettivo. Il **disavanzo netto effettivo** è costituito dalla differenza tra le spese e le entrate effettive (IMPORTO CONTRIBUTO =< SPESE EFFETTIVE-ENTRATE EFFETTIVE) che verranno determinate in sede di rendicontazione di cui al paragrafo 24"

In sede di rendicontazione potrà essere erogato un importo del contributo non superiore al 90% del disavanzo netto e non superiore all'importo originariamente concesso.

A tal fine, a parità di spese effettivamente sostenute rispetto a quelle originariamente previste e ammesse, una riduzione delle entrate non comporterà un incremento del contributo concesso. Un incremento delle entrate effettive invece comporterà una riduzione del contributo concesso non potendo lo stesso superare il disavanzo netto.

Nel caso in cui il progetto venga presentato dal capofila di una rete di partner è necessario che essa sia formalizzata attraverso la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo oppure è sufficiente procedere con un accordo di partenariato? In presenza di un semplice accordo di partenariato in forma di scrittura privata non registrata, i partner possono comunque sostenere spese all'interno del progetto rendicontate direttamente?

La costituzione dell'associazione temporanea di scopo è intesa come accordo negoziale tra organizzazioni partecipanti finalizzato alla realizzazione congiunta di un progetto circoscritto nel tempo e nello spazio, al fine del raggiungimento di uno scopo comune, per il quale non è prevista la forma pubblicistica, ma la forma di scrittura privata non registrata.

Nel vincolo negoziale è previsto il conferimento, da parte degli enti partecipanti, ad uno di essi (cosiddetto capofila) di un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per la presentazione e gestione del progetto e, in caso di approvazione e finanziamento, per la gestione di tutte le operazioni conseguenti fino all'estinzione di ogni rapporto con la Comunità.

Tra tali operazioni è prevista anche l'attività di rendicontazione che il capofila dovrà effettuare per conto degli altri partecipanti, anche a fronte di spese sostenute direttamente dagli stessi.

All'interno del Bando, art.20 comma 1, si specifica che il progetto ammesso a contributo deve essere avviato entro il 31 dicembre 2023; inoltre il termine per la presentazione della domanda è fissato al 15 dicembre e successivamente, come previsto dall'art.19, potrebbero passare ulteriori 15 giorni prima dell'approvazione della graduatoria di merito da parte del Responsabile del procedimento. Considerate le tempistiche particolarmente stringenti, si chiede se il vincolo temporale per l'avvio dei lavori possa essere soggetto a proroga, specie nel caso in cui sia prevista la costituzione di una ATS.

L'approvazione delle graduatorie di merito, la concessione dei relativi contributi e l'avvio del progetto (tramite la compilazione del modulo avvio allegato D), devono avvenire necessariamente entro il 31/12/2023, al fine di poter utilizzare le risorse disponibili. Non è prevista alcuna possibilità di proroga. Le modalità di costituzione dell'ATS in forma negoziale come sopra indicato non dovrebbe costituire una fonte di rallentamento temporale.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute con nota prot. 23009 di data 05/12/2023 e con successiva nota prot. 23080 di data 05/12/2023 avente ad oggetto "*richiesta chiarimenti - bando pubblico per la concessione di contributi ex art. 36 LP 13/2007 a copertura di spese ammissibili relative alla realizzazione di progetti in risposta al bisogno dell'abitare nel territorio della comunità Alta Valsugana Bernstol*", ai sensi del paragrafo 13 comma 3 dell'Avviso di Bando pubblico per la concessione di contributi ex art. 36 bis LP 27 luglio 2007, n 13 "*I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec: comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it*".

Tenuto conto che le richieste di chiarimenti sono pervenute in data 05/12/2023 e che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è fissata il giorno **15 dicembre 2023**, risultando rispettati i termini per la presentazione delle richieste di chiarimento, si esplicita quanto segue, riportando per comodità espositiva i quesiti posti (in **neretto**) e le relative risposte:

La durata del progetto prevista è di tre o quattro anni? Nel bando, infatti, si fa riferimento solo ai tempi della rendicontazione (entro il 31/3/28).

L'Avviso non prevede vincoli temporali in merito alla durata delle proposte progettuali che dovranno essere pianificate in base agli obiettivi ed alle azioni previste nonché al finanziamento richiesto per la copertura delle relative spese.

Tra i criteri di valutazione delle proposte progettuali contenute nel paragrafo 18 dell'Avviso è previsto il criterio "D) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE Piano finanziario: si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni, alla tempistica ed agli obiettivi prefissati nonché la capacità di autofinanziamento" con il quale si relaziona la tempistica prevista per la realizzazione del progetto con gli obiettivi, le azioni e la tempistica individuata.

I partners tecnici a cui fa riferimento il punteggio aggiuntivo descritto nel criterio di valutazione E1 devono essere obbligatoriamente interni ad ATS?

Per assegnare il punteggio aggiuntivo previsto nel paragrafo 18, tipologia E1) dell'Avviso, tra gli altri criteri si valuta si valuta il numero degli associati facenti parte dell'ATS. Il numero che deve essere indicato dal soggetto capofila nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato B. A tale numero devono corrispondere un identico quantitativo di DICHIARAZIONI DI INTENTI MODULO C2 compilati dai singoli partner associati.

Si chiede di specificare la capienza massima dell'immobile di Centa San Nicolò, ripartita per unità abitative.

A riguardo si provvede ad allegare una piantina dello stabile con l'indicazione della capienza massima per ciascun appartamento.

Con riferimento al cohousing presso la struttura di Centa, la quota massima indicata (250 euro a inquilino) è riferita solo a persone con capacità reddituale? Per quanto riguarda i minori facenti parte di un nucleo familiare ospitato, all'adulto di riferimento (esercitante potestà genitoriale sul/la minore) non potrebbe essere chiesta alcuna quota di compartecipazione?

Il paragrafo 6 dell'Avviso concessione contributi prevede che *“Il soggetto gestore può chiedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dei cohousers, calibrata sulla capacità reddituale degli individui, che non potrà comunque superare il costo di € 250,00 mensili”*.

Il limite alla compartecipazione è previsto per effetto dell'inquadramento del contributo nell'ambito del SINEG. Sta al soggetto proponente, nell'ambito della proposta progettuale presentata, declinare anche tale aspetto.

Si chiede se sia corretta l'interpretazione del bando secondo la quale le finalità dei progetti relativi al bando medesimo si intendono perseguibili contando sugli immobili messi a disposizione dalla Comunità di Valle, (ovvero Centa e Itea...) ma sia auspicabilmente integrabile con ulteriori alloggi e immobili sia nelle disponibilità della ATS candidata sia in seguito eventualmente individuati presso privati o istituzioni pubbliche.

E' corretta l'interpretazione secondo cui le finalità dei progetti si intendono realizzate non solo con immobili nella disponibilità della Comunità, ma anche con ulteriori immobili messi a disposizione dal soggetto proponente o nella disponibilità dell'ATS.

Tale eventuale integrazione può essere considerata al fini della valutazione dei punteggi previsti nel paragrafo 18, nei criteri E) CAPACITA' DI FARE RETE SUL TERRITORIO ed F) INNOVAZIONE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Dott.ssa Francesca Carneri -

FC/fc/



Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.